

CONDIZIONI GENERALI PER I MANDATI DI LABORATORIO A SYNLAB «CG MANDATO DI LABORATORIO»

1. Le presenti condizioni generali («CG mandato di laboratorio») si applicano a tutti i mandati di laboratorio conferiti a SYNLAB Suisse SA o ad una sua filiale (denominate in seguito comunemente: SYNLAB) da un medico, uno studio medico o una clinica (di seguito: mandante), in nome e per conto di un paziente. Le presenti CG costituiscono parte integrante di tutte le analisi di laboratorio eseguite da SYNLAB per conto del mandante.

2. **Attività preanalitiche.** Il mandante è responsabile di un corretto prelievo del materiale d'analisi, della scelta di contenitori adeguati, di un imballaggio da trasporto protettivo, di un'etichettatura inconfondibile e del trasporto del materiale a SYNLAB, ivi compreso il formulario di mandato SYNLAB. SYNLAB non risponde del prelievo sbagliato del materiale d'analisi e/o di un imballaggio insufficiente dello stesso. SYNLAB non risponde nemmeno del danneggiamento e della perdita dell'invio durante il trasporto. Non sussiste inoltre nessuna responsabilità di SYNLAB qualora il materiale d'analisi non possa essere regolarmente attribuito ad un paziente a seguito di un'etichettatura insufficiente.

3. **Conferimento del mandato.** Il mandante conferisce a SYNLAB il mandato mediante l'invio del relativo formulario SYNLAB compilato in modo corretto, completo e firmato e la consegna del materiale d'analisi debitamente imballato ed etichettato. La natura e la portata delle prestazioni di laboratorio si basano esclusivamente sulle indicazioni fornite nel formulario di mandato SYNLAB. Con il conferimento del mandato, il mandante garantisce a SYNLAB di essere stato autorizzato dal paziente al conferimento in suo nome e per suo conto, di aver informato il paziente sulla portata delle prestazioni e la fatturazione da parte di SYNLAB, che le indicazioni fornite nel formulario di mandato sono complete, aggiornate e veritiere, in particolare per quanto concerne l'indirizzo e l'assicurazione del paziente.

4. **Accettazione del mandato.** Il mandato di laboratorio è ritenuto accettato da SYNLAB unicamente laddove quest'ultima, previo il controllo d'entrata in laboratorio, prenda in consegna il materiale d'analisi e il

formulario di mandato SYNLAB debitamente compilato e non respinga il mandato entro 24 ore. Se il formulario di mandato SYNLAB non è debitamente compilato (cfr. il para. 3) e/o il materiale d'analisi non è imballato ed etichettato correttamente (cfr. para. 3), SYNLAB si riserva di rifiutare il mandato di laboratorio senza motivazione e di non eseguirlo.

5. **Consenso.** Con la consegna del formulario di mandato SYNLAB a quest'ultima, il mandante conferma di essere stato autorizzato dal paziente a ritirare il risultato, che SYNLAB può delegare dei compiti a terzi (ivi compreso p.es. a laboratori speciali e a società di recupero crediti) e che sia SYNLAB, sia i terzi che hanno da essa ricevuto dei mandati, sono autorizzati a trattare i dati personali nell'ambito dell'esecuzione del mandato.

6. **Mandato di SYNLAB.** a) Esecuzione dell'analisi di laboratorio: SYNLAB esegue le analisi di laboratorio mediche tenendo conto dello stato del progresso tecnologico generalmente riconosciuto. b) Redazione del rapporto d'analisi: SYNLAB redige un rapporto delle analisi all'attenzione del mandante. L'esito delle analisi viene trasmesso entro il termine più breve possibile; SYNLAB non risponde di un'eventuale trasmissione tardiva. La trasmissione avviene mediante invio postale, a meno che SYNLAB e il mandante non abbiano convenuto per iscritto la trasmissione digitale. Eventuali contestazioni da parte del mandante relative all'analisi e/o al rapporto vanno comunicate a SYNLAB entro 20 giorni dalla ricezione di quest'ultimo. In caso contrario i risultati dell'analisi e il relativo rapporto sono considerati accettati dal mandante. I rapporti sui ritrovamenti vengono archiviati da SYNLAB e distrutti dopo la scadenza dei termini di conservazione legali.

7. **Conservazione e smaltimento del materiale d'analisi.** A meno che il mandato non contenga una richiesta scritta di diverso tenore, il materiale d'analisi viene smaltito da SYNLAB entro 7 giorni dalla sua presa in consegna. Il mandato che prevede una conservazione di maggiore durata viene fatturato al paziente in base al dispendio. Il materiale risultante da prove distruttive viene smaltito immediatamente.

8. **Fatturazione.** Se il paziente è assicurato in Svizzera e l'analisi conferita rientra nell'elenco delle analisi (EA), SYNLAB applica la tariffa secondo l'elenco delle analisi di cui all'art. 52 cpv. 1 lett. a cifra 1 LAMal («EA», <https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Analysenliste.html>). Se il paziente assicurato è sottoposto a trattamento ambulatoriale, SYNLAB trasmette la fattura all'assicurazione, a meno che nel formulario di mandato SYNLAB non sia stata espressamente richiesta la trasmissione al paziente. Se l'analisi viene conferita per un paziente assicurato sottoposto a trattamento stazionario, la fattura viene inviata al mandante. In caso di pazienti non assicurati in Svizzera, o di incasso infruttuoso a seguito di dati incompleti o errati del paziente o dell'assicurazione, la fattura viene trasmessa al mandante.

9. **Proprietà, diritti sulle informazioni e sui risultati delle analisi.** La proprietà ed i diritti sui materiali d'analisi, sulle informazioni, sui formulari, sui metodi, sui risultati dei test e sui relativi rapporti restano di SYNLAB. Il mandante acquista il diritto di utilizzare il risultato delle analisi e il relativo rapporto per l'ulteriore consulenza e il trattamento del paziente. Il mandante non acquista nessun altro diritto.

10. **Informazioni riservate.** SYNLAB e il mandante trattano in via riservata tutte le informazioni ottenute dal altro partner contrattuale e assicurano che nessuna informazione venga trasmessa a terzi senza il consenso dell'altro partner contrattuale. Fanno eccezione i casi in cui vi sia un obbligo di notifica o qualsiasi altro motivo previsto dalla legge (p.es. registro tumori, Legge sulle epidemie).

11. **Limitazione della responsabilità.** SYNLAB risponde dell'esecuzione fedele e diligente dell'analisi e dell'allestimento del relativo rapporto. SYNLAB è autorizzata ad avvalersi di terzi e risponde della corretta selezione e istruzione.

Il mandante si assume i rischi risultanti dall'uso dei risultati delle analisi e del relativo rapporto nell'ambito del trattamento del paziente. SYNLAB non risponde di eventuali danni in relazione all'uso dei risultati del laboratorio e/o del rapporto d'analisi da parte del mandante, a meno che detti danni non siano imputabili a grave negligenza o dolo da parte di SYNLAB.

12. **Protezione dei dati.** SYNLAB e il mandante si impegnano ad impiegare tutti i mezzi a livello organizzativo e tecnico, al fine di garantire il totale rispetto dei requisiti legali vigenti per la protezione dei dati. Il mandante, conferendo il mandato, garantisce a SYNLAB di aver informato il paziente in merito ad un eventuale trattamento dei dati da parte di terzi aventi sede in Svizzera e/o nell'UE e di averne ottenuto il consenso. qualora SYNLAB faccia capo a terzi aventi sede nell'UE, vanno osservate le direttive del regolamento dell'UE sulla protezione dei dati.

13. **Validità.** Il rapporto commerciale tra SYNLAB e il mandante si fonda sulle presenti CG. SYNLAB è autorizzata a modificare in qualsiasi momento e unilateralmente le presenti CG. Nel caso specifico si applica la versione aggiornata e in vigore delle presenti CG; condizioni di tenore divergente sono vincolanti unicamente laddove queste siano state riconosciute esplicitamente e per iscritto da SYNLAB. La versione aggiornata delle CG può essere consultata e scaricata dal sito www.synlab.ch/cgb

14. **Diritto applicabile e foro.** Tutti i rapporti giuridici tra il mandante e SYNLAB sono retti esclusivamente dal diritto svizzero. Il foro applicabile a tutte le controversie derivanti dal presente rapporto giuridico tra le parti è Lucerna, Canton Lucerna, Svizzera. SYNLAB può rivalersi nei confronti del mandante anche presso il foro del domicilio o della sede di quest'ultimo o presso un altro foro competente.